

REGOLAMENTO (CEE) n. 3083/92 DELLA COMMISSIONE

del 22 ottobre 1992

che fissa definitivamente l'importo dell'integrazione per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci applicabile anteriormente al 1° settembre 1992, per la campagna di commercializzazione 1992/1993

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1431/82 del Consiglio, del 18 maggio 1982, che prevede misure speciali per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci ⁽¹⁾; modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1750/92 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 6, lettera a),

considerando che, tra il 16 marzo e il 31 agosto 1992, gli importi provvisori dell'integrazione validi per i mesi da luglio 1992 al febbraio 1993 tenevano conto della riduzione dell'importo dell'integrazione fissato dalla Commissione per la campagna di commercializzazione 1991/1992 a norma dell'articolo 24 bis del regolamento (CEE) n. 3540/85 della Commissione, recante modalità d'applicazione delle misure speciali per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1734/92 ⁽⁴⁾; che la fissazione di tali importi, effettuata senza pregiudicare la decisione della Commissione, è stata resa necessaria dalla mancanza di un regolamento che fissasse la riduzione da applicare all'importo dell'integrazione per la campagna di commercializzazione 1992/1993;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2512/92 della Commissione ⁽⁵⁾ ha fissato, per la campagna di commercializzazione 1992/1993, l'adeguamento dell'importo dell'integrazione per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci;

considerando che per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci, tra il 16 marzo 1992 e il 31 giugno 1992, gli importi provvisori dell'integrazione validi per i mesi da luglio 1992 a febbraio 1993, tenevano conto del prezzo d'obiettivo, del prezzo limite per l'aiuto e delle maggiorazioni mensili di tali prezzi validi per la campagna di commercializzazione 1991/1992 oppure proposti dalla Commissione al Consiglio per la campagna di commercializzazione 1992/1993; che la fissazione di tali importi, effettuata sotto riserva di ulteriori decisioni del Consiglio, è stata resa necessaria dalla mancanza di un regolamento che fissasse il prezzo d'obiettivo e il prezzo limite per l'aiuto e di un regolamento relativo alle maggiorazioni mensili di tali prezzi per la campagna di commercializzazione 1992/1993;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1751/92 del Consiglio ⁽⁶⁾ ha fissato, per la campagna di commercializzazione 1992/1993, il prezzo limite per l'aiuto, il prezzo d'obiettivo e il prezzo minimo per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci; che il regolamento (CEE) n. 1752/92 del Consiglio ⁽⁷⁾ ha fissato, per la campagna di commercializzazione 1992/1993, le maggiorazioni mensili del prezzo limite per l'aiuto, del prezzo d'obiettivo e del prezzo minimo per i piselli, le fave e le favette;

considerando che occorre pertanto sostituire gli importi delle integrazioni provvisoriamente in vigore per fissarli definitivamente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli importi dell'integrazione per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci indicati negli allegati del regolamento (CEE)

⁽¹⁾ GU n. L 162 del 12. 6. 1982, pag. 28.

⁽²⁾ GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 17.

⁽³⁾ GU n. L 342 del 19. 12. 1985, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 179 dell'1. 7. 1992, pag. 120.

⁽⁵⁾ GU n. L 250 del 29. 8. 1992, pag. 15.

⁽⁶⁾ GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 18.

⁽⁷⁾ GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 20.